



TRIBUNALE DI MILANO

***Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea***

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio del 25.6.2020 nelle
persone dei magistrati:

dr. Pietro Caccialanza	presidente
dr. Olindo Canali	giudice rel. est.
dr.ssa Martina Flamini	giudice

ha pronunciato il seguente

Decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al n. **14945/2020**
R.G. e promosso da

XXXXX nato a (Egitto), il, CUI elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. Silvana Guglielmo, che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt. 35 D. L.vo 25/2008* per il riconoscimento della protezione internazionale.

In fatto

- 1) Con ricorso *ex artt. 35 D. L.vo 25/2008* depositato in data 5.2.2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il signor **XXXXX** ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 7.11.2018 e notificato il 7.01.2019.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. L.vo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8) con nota in data 16.7.2019

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 5.7.2019 è stata fissata udienza ex art. 35 comma 11

All'udienza del 12.9.2019, non comparso il sig. XXXXX, il difensore ha insistito nel ricorso e ha richiamato la documentazione versata in atti compresa la delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese Stato.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 25.6.2020.

In diritto

- 2) Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale ***non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.***

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I..

- 3) **Avanti la Commissione territoriale, che lo ha sentito nella data del 5.11.2018, il ricorrente ha dichiarato quanto segue:**

- a. di essere cittadino egiziano originario della città di dove ha sempre vissuto, dove ha frequentato fino al secondo anno la facoltà di informatica e dove ha lavorato come operaio in fabbrica;
- b. di avere i genitori (separati), due fratelli e due sorelle maggiori, di non essere sposato e di non avere figli, di essere di religione musulmana;
- c. di avere lasciato il proprio paese il 10 ottobre del 2011 con una borsa di studio;
- d. che il permesso di soggiorno per motivi di studio era giunto a scadenza ed egli, che nel frattempo lavorava ('avevo bisogno di lavorare per mandare soldi a mia madre'), non riusciva a rinnovarlo;
- e. che per la situazione venutasi a creare in Egitto, nel 2015 presentava la domanda di protezione internazionale.

➤ **Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato:**

- f. 'io ero presente nella rivoluzione in Egitto e dopo il colpo di Stato nel 2013 la situazione è cambiata';

- g. *‘io ho paura a rientrare in Egitto perché la situazione è così: quando uno parla della politica e della religione viene preso dalla Polizia; per questo la gente sparisce. E questo motivo non mi lascia pensare di tornare nel mio Paese’;*
- h. chiesto quale fosse il timore concreto rispetto alla generale situazione in Egitto, dichiarava: *‘Ho degli amici che sono spariti perché hanno messo un post su Facebook...uno può anche sparire senza motivo e essere fermati dalla polizia e portato in centrale senza motivo solo perché non gli piaci. Non c’è legge lì’*
- i. precisato di non aver mai avuto problemi con la Polizia dichiarava di non voler tornare in Egitto per non *‘stare in prigionia nella vita in generale’* e per poter *‘avere la libertà di pensiero di esprimerti’;*
- j. di non avere intenzione di fare il servizio militare in Egitto perché era a conoscenza del fatto che *‘l’esercito ha colpito civili nella zona del Sinai’*
- k. che *‘non mi piace il governo militare che abbiamo...la situazione è nelle mani dell’esercito; è l’esercito che fa tutto’.*

- 4) Il Collegio non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il signor XXXXX , essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Pertanto ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l’esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Si richiama in ogni caso, sul punto, il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”.*

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull’esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

42 Nel caso di specie, l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell’intera procedura d’esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell’articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

Infine, la Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”* (Cass. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

5) Valutazione di credibilità e decisione

- Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi”* (Cass. n. 16202/2012).

“La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Ritiene il tribunale credibile il sig. XXXXX quando riferisce delle sue condizioni sociali e personali.

Ritiene tuttavia che dal racconto non emergano i presupposti per l'accesso alle forme maggiori della protezione internazionale.

- 6) **Il ricorrente insiste per** ottenere la più ampia protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria ed infine la protezione per ragioni umanitarie.
- 7) **Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato**, osserva il Tribunale come sia necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:
 - atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
 - da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
 - per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica);
 - deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte e persecutorie).

Nel presente caso il ricorrente non ha riferito di persecuzioni subite nel corso della sua vita in Egitto, ma – come sarà più ampiamente trattato in punto di riconoscimento della protezione umanitaria - ha espresso i propri timori di trattamenti vessatori (gravemente incidenti sui di lui diritti fondamentali) in caso di rientro nel Paese di origine.

Ne consegue che non sussistono i requisiti per il conferimento dello status di rifugiato politico

- 8) Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007.

- 9) Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla

protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno*" nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "*trattamenti inumani o degradanti*" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel caso in esame il sig. XXXXX non corre simili, specifici rischi, salvo quanto più avanti verrà illustrato in sede di disamina delle condizioni per l'accesso alla protezione umanitaria.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un *conflitto armato generalizzato*, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*".

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo*", avendo il legislatore comunitario optato "*per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Nel caso di specie, **non è rinvenibile in Egitto**, Paese d'origine del ricorrente, una situazione rispondente alle condizioni di cui sopra.

Ne consegue che non sussistono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

10) Quanto alla Protezione umanitaria

10.1) Preliminarmente si deve dare atto che in data 5 ottobre 2018 è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari, nel senso che, stando all'attuale testo di legge, oltre che nel caso previsto dalla norma appena citata, il diritto alla protezione umanitaria potrà essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 *bis* TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) "permesso di soggiorno per calamità", dall'art. 42 *bis* (introdotto con il d.l. 113/2018) "permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile" e dall'art. 19 comma 2 lettera *d-bis* (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni "di salute di eccezionale gravità".

Le Sezioni Unite, confermando l'orientamento della 1 sez. civile della Cassazione, contenuto nella pronuncia n. 4890/2019, già fatto proprio da questo Tribunale, hanno espressamente sancito che: *"In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge"*.

10.2) Osserva il tribunale come quando sia stata accertata l'assenza di cause di inclusione, occorre, per accedere alla protezione umanitaria, che il richiedente si trovi in una particolare condizione di vulnerabilità personale.

Nel caso di specie **ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.**

10.3) Invero dalle fonti di informazione più accreditate ¹ emerge come il governo egiziano nel 2019 abbia promulgato emendamenti costituzionali che sono stati

¹ Cfr.: Human Rights Watch, *Egypt – Events of 2019*, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/egypt>. USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Egitto, pubblicato l'11 marzo 2020, disponibile al sito <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/egypt/>. Cfr. <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/> . **Si riporta senza necessità di traduzione attesa l'immediata comprensibilità del contenuto quanto riportato nel sito di Amnesty International richiamato: *The authorities resorted to a range of repressive measures against protesters and perceived dissidents, including***

approvati in un referendum ad aprile. Gli emendamenti consolidano il dominio autoritario, minano l'indipendenza già compromessa del potere giudiziario ed espandono il potere militare di intervenire nella vita politica (cfr. le dichiarazioni del sig. XXXXX: ‘...non mi piace il governo militare che abbiamo...la situazione è nelle mani dell’esercito; è l’esercito che fa tutto’)

Le elezioni presidenziali che si erano svolte a marzo 2018, avevano visto gli sfidanti del presidente in carica Abdel Fattah al-Sisi ritirarsi per pressioni politiche e arresti. Le limitazioni in materia di associazione, riunione ed espressione hanno ostacolato la partecipazione al processo politico. Il già ricordato referendum nazionale di aprile 2019 ha approvato emendamenti costituzionali per estendere l’attuale mandato del presidente Al-Sisi e consentirgli di candidarsi per un terzo mandato.

La stampa ha riferito molteplici violazioni della legge elettorale nel processo referendario, compresi arresti di oppositori.

Con il presunto fine di combattere il terrorismo, le autorità egiziane hanno messo in gravissima crisi lo stato di diritto.

Dall'aprile 2017, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha mantenuto uno stato di emergenza nazionale che – come riferito anche dal sig. XXXXX - conferisce alle forze di sicurezza poteri incontrollati. **Le forze di sicurezza** hanno usato sistematicamente torture e rapimenti contro dissidenti di ogni provenienza.

L'utilizzo di processi di massa e della pena di morte sono aumentati dal 2013 comprese le condanne a morte contro i bambini e le condanne a morte emesse in processi militari.

enforced disappearance, mass arrests, torture and other ill-treatment, excessive use of force and severe probation measures, particularly after protests against the President on 20 September. Security forces arbitrarily arrested and detained at least 20 journalists solely for peacefully expressing their opinions. The authorities continued to severely restrict human rights organizations’ and political parties’ freedom of association. Constitutional amendments expanded the role of military courts in prosecuting civilians and undermined the independence of the judiciary. Following the 20 September protests, the Supreme State Security Prosecution (SSSP) ordered the detention of thousands pending investigation in relation to vaguely worded “terrorism”-related charges were investigated. Extensive use of exceptional courts led to grossly unfair trials and, in some cases, death sentences. Executions continued. Torture remained rife in formal and informal places of detention. Conditions of detention remained dire, prompting mass hunger strikes. Women continued to face discrimination in law and practice. The authorities failed to protect women against high levels of sexual and gender-based violence. Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people in detention were forcibly subjected to invasive anal and sex determination tests. Dozens of workers and trade unionists were arbitrarily arrested and prosecuted for exercising their right to strike and protest. The authorities restricted Christians’ right to worship by closing at least 25 churches and failing to provide approval for thousands of others to be built or repaired. Refugees, asylum-seekers and migrants were arbitrarily arrested and detained for irregularly entering or leaving Egypt.

Si vedano, altresì,

FAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Egypt, 17 June 2019 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2014350/country-information-report-egypt.pdf>.

Freedom House, ‘Freedom in the World 2017 – Egypt’ (Political Pluralism and Participation), 15 April 2017, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/egypt>.

Amnesty International, ‘Annual Report Egypt 2015/2016’ February 2016, <https://www.amnesty.org/en/documents/annual-report/2016/>.

UK Parliament, ‘House of Commons Research Briefing: Egypt under Sisi’ (Section 2), February 2016, <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07146/SN07146.pdf>.

Freedom House, ‘Freedom in the World 2017 – Egypt’ (Political Pluralism and Participation), 15 April 2017, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/egypt>.

Nel mese di agosto del 2019, il presidente al-Sisi ha approvato una nuova legge, che riconferma la maggior parte delle drastiche restrizioni imposte alle organizzazioni non governative (ONG). Nonostante diverse promesse del governo di revocare le restrizioni, la legge rimuove semplicemente le pene detentive ma mantiene severe restrizioni che rendono impossibile alle ONG lavorare liberamente e in modo indipendente.

Il governo non ha rispettato le promesse fatte per proteggere le donne e le minoranze religiose. Una legge che criminalizza la violenza domestica non è stata approvata e i cristiani devono ancora affrontare discriminazioni e ostacoli quando si tratta di costruire nuove chiese.

La polizia e la National Security Agency effettuano abitualmente *sparizioni forzate sistematiche e torture*. Le pratiche di tortura hanno colpito anche noti attivisti come Alaa Abdel Fattah e Israa Abdel Fattah. Le autorità mantengono migliaia di prigionieri in condizioni disastrose, dove il sovraffollamento e l'assistenza medica insufficiente sono stati sistematici e possono aver contribuito al deterioramento della salute e alla morte di decine di detenuti. L'ex presidente Mohamed Morsy, che l'esercito ha rimosso con la forza nel 2013, è morto il 17 giugno 2019 in un'aula del Cairo dopo sei anni di mancanza di cure mediche e isolamento quasi assoluto in prigione. A novembre, due esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che tali condizioni "potrebbero aver portato direttamente" alla sua morte e "potrebbero mettere a rischio la salute e la vita di altre migliaia di prigionieri". Le autorità non hanno condotto alcuna indagine indipendente sulla sua morte.

Le forze di sicurezza egiziane, principalmente l'esercito, così come i militanti affiliati all'ISIS, hanno commesso gravi e diffusi abusi nel **Nord Sinai**, alcuni dei quali equivalgono a crimini di guerra, poiché il conflitto si è intensificato alla fine del 2013. *Human Rights Watch* ha documentato numerosi, indiscriminati e forse illegali attacchi aerei e terrestri da parte delle forze di sicurezza; ha anche documentato 50 casi di arresti arbitrari, di cui 39 sono probabilmente scomparsi con la forza; almeno 14 sono scomparsi da tre o quattro anni. Entrambe le parti hanno compiuto omicidi extragiudiziali. Dal 2014, *Human Rights Watch* ha documentato 20 uccisioni extragiudiziali di residenti da parte delle forze governative. Le informazioni confermano dunque le dichiarazioni rese dal sig. XXXXX sul Punto

Con uno stato di emergenza e lunghe ore di coprifuoco imposte ininterrottamente nel Sinai dalla fine del 2014, le restrizioni ai movimenti, giustificate anche dalla retorica del controterrorismo, hanno portato a gravi carenze di cibo e altri elementi essenziali per mesi durante il 2018.

Coloro che sono detenuti e scomparsi sono solitamente prigionieri in una delle tre basi militari principali nel Sinai settentrionale: Camp al-Zohor a Sheikh Zuwayed, Base del battaglione 101 ad al-Arish e Base militare al-Galaa nel vicino governatorato di Ismailya. Questi sono siti di detenzione non ufficiali, privi di controllo giudiziario. **I detenuti spesso subiscono** maltrattamenti, abusi e talvolta torture.

Tra gennaio 2014 e giugno 2018, 3.076 presunti militanti e 1.266 militari e membri della polizia sono stati uccisi. Le autorità egiziane non hanno diffuso statistiche sulle vittime civili e spesso hanno incluso i civili nei conteggi delle morti dei militanti, rendendo difficile accertare quale percentuale di civili costituisca queste cifre.

Numerose sono le notizie di soprusi da parte governo o i suoi agenti anche durante l'arresto o detenzione di persone in custodia o durante controversie

civili. Nel 2017 il report del Comitato delle UN contro la tortura ha concluso che la tortura è praticata sistematicamente. Le ONG internazionali e locali riferiscono di soprusi nei confronti di omosessuali e donne minorenni.

Vi sono stati casi di persone torturate e accuse di omicidio nelle carceri e nei centri di detenzione. Una ONG locale per i diritti umani ha denunciato 302 omicidi illegali da parte del governo da gennaio a giugno 2019. Le prigioni sono sovraffollate, le condizioni igienico sanitarie insufficienti, la tubercolosi è diffusa.

Attivisti per i diritti umani e osservatori internazionali affermano che il governo ha detenuto o imprigionato da 20.000 a 60.000 persone solo o principalmente a causa delle loro convinzioni politiche.

I gruppi internazionali e locali per i diritti umani hanno riferito che continuano ad esserci sparizioni forzate, sostenendo che le autorità si affidano sempre più a questa tattica per intimidire oppositori come Ezzat Ghoneim, un avvocato per i diritti umani che ha lavorato sui casi di sparizione forzata, o come Mustafa al-Naggar, un ex parlamentare scomparso nel settembre 2018 dopo aver criticato il governo su Facebook (anche su questo punto si vedano le dichiarazioni rese dal sig. XXXXX)

Una ONG locale ha documentato 492 sparizioni da gennaio a giugno 2019. Le autorità militari hanno continuato a tenere segreti i civili nella prigione di al-Azouly all'interno del campo militare di al-Galaa a Ismailia, hanno anche negato l'accesso dei detenuti ai loro avvocati e alle loro famiglie.

La legge prevede il diritto a un processo equo e pubblico, ma la magistratura spesso non ha rispettato questo diritto, con confessioni ottenute sotto tortura e senza la presenza di un legale.

Sono stati segnalati casi di arresti di avvocati mentre rappresentavano i propri clienti.

Nel 2019 il governo ha indagato e perseguito gli oppositori per presunti incitamenti alla violenza, insulti alla religione, insulti a personaggi pubblici e istituzioni come la magistratura e l'esercito o la violazione della morale pubblica

Il 24 settembre, le autorità hanno arrestato Hazem Hosni e Hassan Nafaa, entrambi professori di scienze politiche all'Università del Cairo, che erano apertamente critici del presidente Al-Sisi.

Le ONG hanno continuato a sostenere che le autorità hanno usato l'antiterrorismo e le leggi e i tribunali sullo stato di emergenza per perseguire penalmente giornalisti, attivisti, avvocati, membri di partiti politici, professori universitari e critici per le loro posizioni pacifiche.

A settembre del 2019, le ONG locali hanno riferito che la polizia ha arrestato più di 4.000 persone a seguito di piccole proteste scoppiate in diverse città per accuse di corruzione contro il presidente Sisi. Molte delle persone detenute non avevano alcun legame con le proteste e si trovavano semplicemente nelle vicinanze delle proteste.

La situazione della sicurezza continua a essere fragile e il terrorismo è costato un numero di vite senza precedenti nel 2017. La parte settentrionale della penisola del Sinai è rimasta il principale hotspot e la maggior parte degli attacchi sono rivolti a polizia e forze militari. La violenza si è diffusa anche in altre parti del paese e i civili hanno ripetutamente subito attacchi, non ultimo i membri della comunità copta

La sorte di Giulio Regeni, con la sostanziale impossibilità di far luce su un omicidio tanto efferato, nonché il recente caso della detenzione di **Patrick**

Zaky, confermano la situazione di assoluta criticità dello Stato egiziano nel riconoscimento e nella tutela dei diritti fondamentali di chiunque – cittadino o no – si trovi sul suo territorio.

- 10.4) Ora è noto come, seguendo l'indirizzo inaugurato dalla sentenza 4455/18, i 'seri motivi' che consentono l'accesso alla protezione umanitaria, non siano '... tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un **catalogo aperto** (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati **dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico...**'

La protezione umanitaria, ricorda in altro precedente arresto la Corte, 'è una misura atipica e residuale nel senso che **essa copre situazioni, da individuare caso per caso**, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità' (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23604; Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Ed anche la *situazione di vulnerabilità* – cardine attorno al quale ruota e si dipana l'analisi che conduce al riconoscimento della protezione umanitaria - sfugge ad una formula concettuale che ne definisca rigidamente i contorni ², dovendosi la stessa riconoscere, caso per caso ³, in quelle vaste e variegate *situazioni soggettive* che – come nel caso del sig. XXXXX – pur non essendo tali da consentire l'accesso allo status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non di meno rivelano, nella prospettiva di un rientro nel paese di origine, una peculiare (ed individuale) condizione di criticità.

Il sig. XXXXX è lontano dal proprio paese dal 2011, ha vissuto i tempi della c.d. 'rivoluzione' ed ha appreso dei fatti successivi al 2013 maturando proprio da quelle vicende la decisione di chiedere la protezione internazionale; ha una percezione precisa di come sarebbe la di lui vita se dovesse far rientro nel Paese e la esprime plasticamente quando afferma '*...ho degli amici che sono spariti perché hanno messo un post su Facebook...uno può anche sparire senza motivo e essere fermati dalla polizia e portato in centrale senza motivo solo perché non gli piaci. Non c'è legge lì*'; '*io ho paura a rientrare in Egitto perché la situazione è così: quando uno parla della politica e della religione viene preso dalla Polizia; per questo la gente sparisce. E questo motivo non mi lascia pensare di tornare nel mio paese*'. Egli non intende tornare in Egitto per non '*stare in prigionia nella vita in generale*' e per poter '*avere la libertà di pensiero di esprimerti*';

Va qui richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione quando dice di come, per valutare l'accesso alla protezione umanitaria, sia '*...necessaria, (...)una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha*

² Con la sola eccezione delle situazioni di vulnerabilità tipizzate e indicate dall'art. 2 comma 11, lettera h-bis) del d.lgs.25 del 2008 che definisce le «persone vulnerabili» includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, ai genitori singoli con figli minori, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, nonché le «persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali».

³ Cass. sez. I, 20/03/2019, n.7831:

vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (Cass. 03/04/2019 n. 9304: Cass. n. 13079, del 15/05/2019) e che vada valutato, in particolare ‘...il rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale ... idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili’ (Cass. sent. 4455/2018 cit.).

Non vi è dubbio che in quasi dieci anni di permanenza in Italia, oltre ad una (allegata) ‘*integrazione...linguistica, lavorativa e sociale*’ – cfr. ricorso p. 1 - e alla costituzione di affetti familiari, il sig. XXXXX ha sperimentato regole di convivenza del tutto diverse da quelle che si troverebbe ad affrontare una volta rientrato nel proprio Paese; e ciò con riferimento sia alla possibilità\probabilità di essere arruolato nell’esercito (obbligo per altro riconosciuto legittimo⁴, ma solo ove il militare non sia impegnato contro civili o in operazioni che violino i diritti fondamentali⁵), sia alla possibilità di essere – per il fatto di aver vissuto lontano dall’Egitto – sottoposto a controlli invasivi e pervasivi, se non a soprusi, da parte delle autorità ovvero a rinunciare a liberamente manifestare il proprio pensiero.

Quanto a dire di come non occorra, per vedere compressi i propri diritti fondamentali, essere un reale oppositore delle forze che dominano la scena politica e sociale egiziana, perché concreto e diffuso è il rischio di essere vittime di una imprevedibile violenza o di una ingiustificata e gravissima limitazione della propria libertà e dei propri diritti fondamentali; e ciò senza che le agenzie per la difesa dei diritti individuali e\o collettivi, nazionali o financo internazionali, possano rappresentare – perché a loro volta impossibilitate ad agire – un effettivo e funzionale punto di riferimento, Ne consegue, allora, che dalla comparazione tra le condizioni del sig. XXXXX sul TN (di integrazione sociale ma anche di libertà di movimento e espressione e di riconoscimento, godimento e tutela generale dei propri diritti fondamentali) e quelle che incontrerebbe se dovesse far ritorno (dopo dieci

⁴ IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Egypt: Military service, including age of recruitment, exemptions and availability of alternative service; treatment of persons who refuse or evade military service, including upon their return from abroad (2016-July 2018) [EGY106143.E], 20 July 2018 <https://www.ecoi.net/en/document/2017229.html> - DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Egypt, 17 June <https://www.ecoi.net/en/file/local/2014350/country-information-report-egypt.pdf>

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 12 November 2014, HCR/GIP/13/10/Corr. 1, available at: <https://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html>

⁵ Secondo *Human Rights Watch* il trattamento dei renitenti alla leva e degli obiettori di coscienza da parte delle autorità varia a seconda del profilo dell'individuo e in particolare "*personal statements, behavior and history of current/past political activism or affiliations would all play a role in how he would be treated*" by Egyptian authorities"⁵. Secondo il rappresentante *NoMilService*, le circostanze personali possono rendere le risposte dell'esercito più aspre e aggressive e, nello specifico, gli individui appartenenti a minoranze etniche, religiose, persone LGBTI o oppositori politici sono maggiormente esposti a tali pericoli cfr. **Human Rights Watch. 1 August 2018**. Correspondence from a Middle East and North Africa Division researcher to the Research Directorate in IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: *Egypt: Circumstances under which evading military service or being a conscientious objector would be considered an act of political opposition by the authorities; consequences for the evader or conscientious objector op.cit.*

anni ed in condizioni socio politiche del tutto diverse rispetto a quelle che aveva lasciato nel 2011), emerge un sicuro stato di vulnerabilità come solo può sperimentare chi fosse costretto a far rientro in uno Stato che presenta, attualmente, tutte le caratteristiche di un **“contesto sociale, politico o ambientale ... idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”**.

Sussistono pertanto i presupposti per concedere al sig, XXXXX la protezione umanitaria.

Il ricorso va, per tanto, accolto in *parte qua*.

11) La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, *contrariis reiectis*, **in parziale accoglimento del ricorso** proposto ex artt. 35 e 35 *bis* D. L. vo n. 25/2008 depositato in data 5.2.2019 nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano:

riconosce a

XXXXX, nato a (Egitto) il, CUI, la protezione umanitaria.

Nulla per le spese;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25.6.2020

Il Giudice rel. est.

Olindo Canali

Il Presidente
Pietro Caccialanza